

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 497

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CONSOLO, ALBERTI CASELLATI,
CALDEROLI, PIROVANO, FORLANI, MENARDI, CAVALLARO,
TREU, COMPAGNA e CIRAMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2001

—————

Modifica dell’articolo 420-*ter* del codice di procedura penale,
in materia di impedimento a comparire

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato conseguiti alla decisione di taluni giudici di non considerare, per gli effetti di cui all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, impedimento assoluto il diritto-dovere di un membro del Parlamento di assolvere il mandato parlamentare attraverso la partecipazione in Assemblea alle votazioni (così è stato per il caso dell'onorevole Previti, così anche il caso dell'onorevole Maticena) impongono al Parlamento - a mio modesto avviso - senz'altro di affrontare la questione di fondo del necessario bilanciamento e contemperamento tra le esigenze sottese allo svolgimento della funzione parlamentare, e da un lato, e le esigenze sottese alla funzione giurisdizionale, dall'altro.

È fuor di dubbio che tanto la funzione parlamentare, quanto la funzione giurisdizionale costituiscano estrinsecazione di poteri di pari rango costituzionale e che tanto l'attività parlamentare, quanto il regolare svolgimento di un processo, meritino, per questo, di ricevere eguale garanzia da parte dell'ordinamento.

Tuttavia, per un membro del Parlamento, l'attività parlamentare, quale prima estrinse-

cazione del suo potere-dovere di assolvere al mandato parlamentare, ha carattere indefettibile e non può, dunque, essere sacrificata da esigenze di carattere processuale; sotto questo profilo, la funzione giurisdizionale non può e non deve, in effetti, essere anteposta all'esigenza di assicurare il regolare svolgimento della funzione parlamentare.

Anche, quindi, sulla spinta dei recenti accadimenti, risulta essere senz'altro opportuno e non procrastinabile per il Parlamento intervenire a chiarire e specificare come il legittimo impedimento richiamato dall'articolo 420-ter del codice di procedura penale possa consistere anche, per un membro del Parlamento, nell'esercizio dell'attività parlamentare stessa.

Per tale ragione, ritengo, dunque, di dover presentare il presente disegno di legge, con il quale - intervenendo sul testo dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale mediante l'aggiunta di un comma - è stato previsto espressamente che l'esercizio dell'attività parlamentare costituisce legittimo impedimento a comparire ai sensi e per gli effetti della norma in parola.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale)

1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. «L'esercizio dell'attività parlamentare costituisce legittimo impedimento a comparire».

